

Associazione degli Allievi della Scuola Superiore Sant'Anna STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Associazione

1. È costituita la “Associazione degli Allievi della Scuola Superiore Sant'Anna”. L'Associazione ha carattere culturale e natura giuridica di associazione non riconosciuta e di ente non commerciale.

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione ha lo scopo:

- a) di promuovere ogni iniziativa di carattere culturale, scientifico, sociale e ricreativo che valorizzi l'interdisciplinarietà, l'apertura degli Allievi e della Scuola verso la collettività ed il costante interesse per le problematiche contemporanee;
- b) di mantenere e rinsaldare il collegamento con l'Associazione degli Ex-Allievi della Scuola Superiore Sant'Anna, attraverso l'organizzazione comune di incontri, iniziative e progetti, in piena armonia con le finalità espresse nello Statuto della medesima;
- c) di promuovere il collegamento con le Associazioni Studentesche aventi analoghi obiettivi.

Art. 4 - Soci

1. Hanno titolo ad essere soci tutti coloro che siano in possesso dello status di Allievo Ordinario o Allievo Perfezionando della Scuola Superiore Sant'Anna.

2. I soci eleggono il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto.

3. L'Assemblea dei Soci può stabilire entro il dicembre di ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, il pagamento di un contributo associativo annuale. Le quote sociali versate sono intrasmissibili.

4. La perdita dalla qualità di socio è connessa alla perdita dello status di Allievo di cui al comma 1. Il socio cessa di essere tale a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare successivo.

Art.5 - Fonti

1. La vita e le attività dell'Associazione sono disciplinate ai sensi del presente Statuto e di ogni altro Regolamento adottato a maggioranza assoluta con delibera assembleare. Per tutto quanto non disposto dalle fonti associative, si fa rinvio alle norme del codice civile e della legislazione in tema di associazioni.

TITOLO II FONDO PATRIMONIALE E BILANCIO

Art.6 - Fondi dell'Associazione

1. L'Associazione utilizza, per la realizzazione delle attività sociali, il proprio fondo patrimoniale, composto da:

a) i contributi all'uopo concessi dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna;

b) gli eventuali contributi associativi annuali corrisposti dai soci;

c) qualsiasi erogazione, liberalità, finanziamento, contributo corrisposto da soggetti pubblici o privati in sostegno dell'Associazione o di sue singole iniziative;

d) qualsiasi altro tipo di entrata compatibile con le norme degli articoli 1 e 3.

Art.7 - Organizzazione economica e bilancio

1. L'organizzazione economica dell'Associazione è predisposta con delibera dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. La delibera, annualmente modificabile, ha valenza operativa biennale. L'esercizio

finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo.

3. Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto qualsiasi elemento economico del fondo.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo;

TITOLO III ORGANI SOCIALI

d) il Collegio dei Revisori dei Conti; e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed ha le seguenti competenze:

. a) approva annualmente la programmazione delle attività e la conseguente suddivisione in aree operative secondo le proposte formulate dal Consiglio Direttivo;

. b) approva, entro il quarantacinquesimo giorno dalla chiusura di esercizio, il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;

2. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno, in via ordinaria, dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione deve essere pubblicata entro il settimo giorno antecedente la data fissata per posta elettronica ed affissione nelle bacheche comuni della sede sociale, completa di ora, data, sede ed ordine del giorno della seduta. L'Assemblea può essere, in via straordinaria, convocata su richiesta di almeno 1/10 dei soci. L'ordine del giorno è integrabile entro tre giorni dalla data di comunicazione della convocazione su richiesta di almeno 1/10 dei soci.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere presente più anziano d'età. In caso di convocazione straordinaria per

discutere una mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo, la presidenza è affidata al Presidente del Collegio dei Probiviri o, in sua assenza, dal Proboviro più anziano d'età.

4. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea designa un Segretario Verbalizzatore. Il verbale di ogni seduta è controfirmato dal Presidente dell'Assemblea, inviato per posta elettronica a tutti i soci ed approvato dall'Assemblea immediatamente successiva.

5. L'Assemblea si intende regolarmente costituita ove sia presente almeno 1/10 dei soci. Delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto.

6. I soci non presenti all'Assemblea possono farsi rappresentare da un altro socio su tutti i punti all'ordine del giorno, eccetto che su quelli discussi tra le "varie ed eventuali". La delega deve essere comunicata per iscritto al Presidente entro la mezzanotte del giorno precedente l'Assemblea, e deve indicare i punti all'ordine del giorno per cui è conferita. Ogni socio può ricevere una sola delega. Il Presidente è tenuto a comunicare all'Assemblea le deleghe valide ed ammesse all'inizio della seduta.

Art. 10 – Elezioni

1. Le elezioni dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri sono a scrutinio segreto.

2. La data e la sede delle elezioni, da tenersi entro il 15 febbraio di ogni anno, è fissata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata con congruo anticipo a tutti i soci tramite posta elettronica ed affissione nelle bacheche comuni della sede sociale.

3. Le candidature devono essere formalizzate al Presidente entro tre giorni dalla data fissata per le elezioni e sono da questi tempestivamente comunicate ai soci nelle forme e nei modi di cui al precedente comma.

4. L'assistenza al seggio è fornita, su base volontaria, da un numero minimo di due soci. Le disponibilità sono raccolte con congruo anticipo dal Presidente.

5. Ogni socio potrà esprimere una sola preferenza per l'elezione dei Probiviri e dei Revisori dei Conti: potrà esprimere fino a un massimo di quattro preferenze per l'elezione dei rimanenti otto Consiglieri.

6. Il verbale dello scrutinio, redatto dagli assistenti di seggio, è pubblicato nelle forme e nei modi di cui all'art.12, quarto comma.

Art. 11 – Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, eletto secondo le procedure di cui all'art.12, dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Il suo mandato è rinnovabile per un massimo di due volte consecutive.

2. Il Presidente dell'Associazione:

- a) ha la rappresentanza legale *pro tempore* dell'Associazione ed il potere di firma;
- b) presiede e convoca il Consiglio Direttivo, secondo il disposto dell'art.12, terzo comma, ne garantisce il buon operato ed è responsabile del corretto ed armonico svolgimento delle sue funzioni dinanzi all'Assemblea dei Soci;
- c) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo ed ai provvedimenti disciplinari del Collegio dei Probiviri;
- d) cura i rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) ha ogni altro compito previsto dal presente Statuto.

3. Il Presidente conferisce delega interna ad uno o più membri del Consiglio Direttivo per l'organizzazione e la gestione delle attività dell'Associazione. Il Consigliere delegato alla stagione concertistica dell'Associazione collabora a tal fine con l'Associazione Ex Allievi della Scuola Superiore Sant'Anna.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto complessivamente da otto membri, eletti

annualmente dai soci con le modalità previste dall'articolo 10

2. Il Consiglio Direttivo:

- . a) elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione a maggioranza qualificata dei tre quarti dei suoi membri;
- . b) delibera sulla definizione annuale della programmazione delle attività dell'Associazione e sulla conseguente suddivisione delle stesse in aree operative;
- . c) cura l'organizzazione delle attività sociali;
- . d) autorizza la spendita del nome dell'Associazione;
- . e) provvede alla corretta esecuzione delle delibere assembleari, in armonia con il disposto dell'art.11, secondo comma, lettera c);
- . f) ha ogni altro compito previsto dal presente Statuto.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua vacanza, dal consigliere più anziano d'età. È parimenti convocabile dalla metà dei suoi componenti, o su richiesta del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti. È cura del Presidente o, in caso di sua vacanza, dal consigliere più anziano d'età, far pervenire tramite posta elettronica ed entro tre giorni dalla data della seduta la convocazione della stessa, comprensiva di data, ora, sede e ordine del giorno. L'ordine del giorno è liberamente integrabile da ciascun consigliere.

4. Il Consiglio si intende regolarmente costituito ove siano presenti i 2/3 dei suoi membri. Il verbale è redatto in forma sintetica da un Segretario Verbalizzatore designato all'inizio della seduta, controfirmato dal Presidente e da tutti i membri presenti ed approvato nella seduta successiva. Il verbale è pubblico e liberamente visionabile da ogni socio e affisso nelle bacheche comuni della sede sociale.

5. Il Consiglio decade per:

- . a) mozione di sfiducia, presentata in forma adeguatamente motivata al

Presidente da almeno 1/5 dei soci, per notevole inadempimento dei propri compiti o per l'oggettiva potenzialità lesiva, per il buon nome e l'immagine dell'Associazione, della condotta dei suoi membri. Sulla mozione, accompagnata da un parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art.13 del presente Statuto, decide l'Assemblea dei Soci, convocata in via straordinaria entro 15 giorni dalla sua presentazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

- b) dimissioni di almeno la metà dei suoi componenti;
- c) scadenza del mandato annuale.

6. Le deleghe funzionali conferite dal Presidente hanno rilevanza meramente interna. La responsabilità per le attività poste in essere nell'espletamento delle deleghe da parte dei Consiglieri è in ogni caso collegiale.

7. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei consiglieri si procede, entro due mesi dalla loro decorrenza, all'elezione suppletiva ai sensi dall'articolo 10 del presente Statuto.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dai soci contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo. Il Collegio, appena costituito, nomina al suo interno un Segretario, che cura i rapporti con gli altri organi sociali dell'Associazione.

2. Il Collegio:

- a) è responsabile della verifica della corretta gestione amministrativa ed economica dell'Associazione e del rispetto delle previsioni di bilancio;
- b) verifica, constatandone la validità e la correttezza, le delibere di spesa del Consiglio Direttivo;
- c) redige annualmente una relazione al bilancio preventivo per l'anno seguente e sulla gestione economica dell'anno appena trascorso; la relazione viene presentata, insieme con il bilancio preventivo,

all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

- . d) aggiorna, almeno una volta durante il mandato annuale, la lista dei soci, provvedendo all'aggiunta e alla rimozione dei nominativi ai sensi dell'art.4, primo e secondo comma.
- . d) ha ogni altro compito previsto dal presente Statuto.

3. Il Consiglio si riunisce ogni qual volta sia necessario ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, su iniziativa del Segretario, e obbligatoriamente entro il dicembre di ogni anno, per la valutazione della gestione economica dell'anno precedente e la redazione del bilancio preventivo dell'anno successivo. 4. Non è previsto alcun obbligo di verbalizzazione delle sedute, se non su esplicita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è l'organo arbitrale dell'Associazione.

2. È composto da tre membri, eletti dai soci contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo. Il Collegio, appena costituito, nomina al suo interno un Presidente, che cura i rapporti con gli altri organi sociali dell'Associazione.

3. Il Collegio si riunisce ogni qual volta sia necessario ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, su iniziativa del Presidente dell'organo.

4. Non è previsto alcun obbligo di verbalizzazione delle sedute, se non su esplicita delibera del Consiglio Direttivo.

5. Il Collegio:

a) decide all'unanimità dell'espulsione dei soci, per comportamenti gravemente lesivi del buon nome e dell'immagine dell'Associazione, nonché del corretto svolgersi delle sue attività. La decisione di espulsione, adeguatamente motivata, può essere impugnata dal socio dinanzi all'assemblea straordinaria, convocata secondo il disposto dell'art.9, secondo comma.

L'assemblea decide, a maggioranza semplice dei presenti, se approvare la decisione o rinviarla al Collegio dei Proviviri. In caso di rinvio, il Collegio può ritirare o riproporre la decisione, seguendo le osservazioni

eventualmente pervenute dall'assemblea. Il socio espulso può impugnare la nuova decisione con la stessa procedura; in questo caso l'assemblea straordinaria può, a maggioranza semplice dei presenti, deliberare solamente se approvare o respingere in via definitiva la decisione stessa;

b) decide in merito ad ogni controversia sorta tra singoli soci, tra singoli organi o tra singoli soci ed organi;

c) esprime il proprio parere sulla mozione di sfiducia di cui all'art.12, quinto comma, lettera a);

d) ha ogni altro compito previsto dal presente Statuto.

e) è preposto all'interpretazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti

6. Non sono previste formalità di procedura.

Art.15 – Incompatibilità e gratuità delle cariche

1. Ciascun socio può ricoprire una sola delle cariche prevista dallo Statuto all'interno degli organi sociali. In caso di elezione per più cariche, il socio dovrà optare per una sola di esse, e la carica rifiutata passerà al primo dei non eletti.

2. Fatto salvo il rimborso delle spese documentate, controllato e vidimato dal Collegio dei Revisori dei Conti ed annesso alla relazione annuale redatta da quest'ultimo, non è prevista né possibile alcuna indennità per le cariche ricoperte in seno all'Associazione.

TITOLO IV SCIoglimento E MODIFICHE STATUTARIE

Art. 16 - Modifiche statutarie

1. Per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 17 - Scioglimento

1. L'Associazione può essere sciolta con delibera assembleare, con il voto favorevole della maggioranza prevista per le modifiche statutarie. 2. L'Assemblea decide, contestualmente, della destinazione dei fondi non stanziati dalla Scuola Superiore Sant'Anna e di esclusiva pertinenza dell'Associazione, ove non diversamente previsto, e ne dà atto con relazione finale di liquidazione controllata e vidimata dal Collegio dei Revisori dei Conti, e trasmessa a tutti i soci tramite posta elettronica.